

Prot. n. L162/RNS
Bologna, 10 dicembre 2020

Oggetto:

Emergenza Epidemiologica da COVID-19: Decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 (c.d. Decreto Ristori quater).

Sommario

Ancora un Decreto-legge emanato dal Governo in seguito alla continuazione dell'emergenza sanitaria e dei suoi effetti sull'economia nazionale.

Continuando l'emergenza sanitaria e la necessità di proseguire con misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'economica, il Governo italiano ha emanato un nuovo Decreto-legge in materia che si inserisce nel "filone dei c.d. Decreti-ristoro"; in particolare trattasi del **Decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 - Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (allegato 1) - (Decreto Ristori quater)** (1) pubblicato sulla G.U. 30 novembre 2020, n. 297 ed in vigore dalla stessa data di sua pubblicazione.

Per quanto attiene all'ambito giuslavoristico, in analisi, si evidenzia quanto segue.

Art. 2 - Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre

Facendo seguito a quanto già disciplinato dal Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (*Decreto Ristori*) e dal Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (*Decreto Ristori bis*), anche il Decreto in commento contiene disposizioni che **sospendono i versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre 2020.**

Beneficiari della sospensione dei versamenti

Il **comma 1** dell'articolo in commento individua una prima categoria di soggetti che possono avvalersi della citata sospensione dei versamenti tributari e contributivi; si tratta di coloro che esercitano un'attività di impresa, arte o professione, aventi:

- il domicilio fiscale;
- la sede legale;
- sede operativa

nel territorio dello Stato, anche qualora abbiano intrapreso dette attività successivamente al 30 novembre 2019, a condizione che:

- a) abbiano ricavi o compensi **non superiori a 50 milioni** di euro per periodo di imposta 2019;
- b) abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell'anno 2020, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (2019).

¹ A memento si ricorda che i precedenti Decreti sono i seguenti:

Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137

Ulteriori Misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, conne all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (**Decreto Ristori**) - G.U. n. 28 ottobre 2020, n. 269

Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (**Decreto Ristori bis**) (-G.U. 9 novembre 2020, n. 279

Decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154

Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (**Decreto Ristori ter**) - G.U. 23 novembre 2020, n. 291



Per l'esatta codifica delle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) si rinvia alla Circolare dell'Ufficio Fiscale di prossima pubblicazione.

Il comma 3 individua una seconda categoria di beneficiari; **a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi ed alla diminuzione fatturato** o dei corrispettivi, di cui si è detto sopra, possono avvalersi della sospensione dei versamenti in esame:

- 1) i soggetti che svolgono le **attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del DPCM 3 novembre 2020** ²⁾, che abbiano il domicilio fiscale, sede legale o sede operativa **in qualsiasi area del territorio nazionale** (si ricordano a titolo esemplificativo le attività dei parchi tematici, delle palestre, piscine, centri termali, spettacoli aperti al pubblico, musei, ...);
- 2) i soggetti che svolgono attività di **servizi di ristorazione** che hanno il domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno **scenario di elevata o massima gravità** e da un **livello di rischio alto**, individuate come tali alla data del 26 novembre 2020 dalle ordinanze del Ministero della Salute; si tratta delle c.d. Zone Arancioni e Zone Rosse
- 3) i soggetti che operano nei **settori economici** individuati, tramite codice Ateco, **dall'allegato 2** del Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (**allegato 2**), con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (Zone Rosse), individuate come tali alla data del 26 novembre 2020, con ordinanza del Ministero della Salute;
- 4) i soggetti che esercitano **attività alberghiera, attività di agenzia di viaggio o di tour operator** e che abbiano il domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (Zone Rosse), individuate come tali alla data del 26 novembre 2020, con ordinanza del Ministero della Salute.

A miglior chiarimento, si riporta di seguito la schematizzazione delle aree del territorio italiano, alla data del **26 novembre 2020**, sulla base delle ordinanze emanate dal Ministero della Salute sino a tale data, al fine di correttamente individuare i soggetti beneficiari della sospensione dei versamenti di cui ai precedenti punti 2), 3) e 4):

<i>Zona</i>	<i>Ordinanze</i>	<i>Territorio interessato</i>
Rossa <i>(Scenario di massima gravità e livello di rischio alto)</i>	Ordinanza del 4 novembre 2020	Calabria, Lombardia, Piemonte Valle d'Aosta Provincia di Bolzano Campania Toscana Abruzzo
	Ordinanza del 10 novembre 2020	
Arancione <i>(Scenario di elevata gravità e livello di rischio alto)</i>	Ordinanza del 15 novembre 2020	Puglia Sicilia Basilicata Liguria Umbria
	Ordinanza del 20 novembre 2020	Emilia-Romagna Friuli-Venezia Giulia Marche

Ai fini suddetti, non è stata tenuta in considerazione la modifica della classificazione territoriale del rischio epidemiologico effettuata con Ordinanza del 27 novembre 2020 ³⁾, in quanto vigente dello scorso 29 novembre 2020.

²⁾ Cfr. Circolare RNS L142 – 5 novembre 2020 dello scrivente Ufficio.

³⁾ Cfr. Circolare RNS L1081 – 30 novembre 2020 dello scrivente Ufficio.



Individuazione dei versamenti sospesi

Ai sensi dell'art. 2, co. 1 del Decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, sono sospesi i **termini che scadono** nel mese di **dicembre 2020**, relativamente:

- a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. (...);
- b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;
- c) ai versamenti dei **contributi previdenziali e assistenziali**.

Per quel che qui interessa, si affronta esclusivamente la sospensione dei versamenti di cui al precedente punto c), essendo trattata la sospensione relativa ai punti a) e b) dall'Ufficio Fiscale nella circolare di prossima emanazione.

Ne consegue, pertanto, che per i beneficiari, come più sopra individuati, **sono sospesi** i termini del **versamento dei contributi previdenziali** ed assistenziali che **scadono nel mese di dicembre 2020**; si tratta, quindi, dei contributi previdenziali di competenza del mese di novembre 2020 che, ordinariamente, devono essere versati entro il 16 dicembre 2020.

Resta inteso che per l'effettiva possibilità di fruire della sospensione dei versamenti contributivi in commento è necessario attendere le istruzioni operative dell'I.n.p.s..

Per meglio chiarire chi siano i soggetti che possono avvalersi della sospensione dei contributi previdenziali ed assistenziali, in funzione dell'ubicazione dell'attività d'impresa e delle condizioni richieste, si allega apposito schema riepilogativo (**allegato 3**).

Da ultimo, il comma 4, dispone che i versamenti sospesi debbano essere versati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in **un'unica soluzione** entro il **16 marzo 2021** o mediante **rateizzazione**, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, fermo restando il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già eventualmente versato.

Anche in tale evenienza, la sospensione in commento non inerisce i premi assicurativi I.n.a.i.l..

Art. 9 - Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite

In materia di indennità, l'art. 9 prevede:

- un'indennità di € 1.000,00 in favore dei lavoratori del settore turistico, dello spettacolo e delle terme che hanno cessato il loro rapporti di lavoro dal 1° gennaio 2019 e che non:
 - a. siano titolari di pensione,
 - b. abbiano un altro lavoro dipendente,
 - c. siano percettori dell'indennità NASpl;
- tale indennità Una Tantum (*esattamente come previsto dal "Decreto Ristori"*) riguarda anche i lavoratori:
 - ✓ stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
 - ✓ stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
 - ✓ intermittenti;
 - ✓ autonomi occasionali;
 - ✓ incaricati alle vendite a domicilio;
 - ✓ lavoratori dello spettacolo;
 - ✓ lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Art. 11 - Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi

Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l'approvazione scritta di Legacoop Rete Nazionale Servizi

retenazionale.servizi@legacoop.coop



Per effetto di tale norma, viene prevista un'indennità pari ad € 800,00 (per il mese di dicembre 2020) in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso le società e associazioni sportive dilettantistiche, del Coni e del Comitato italiano paralimpico.

=====

Sull'argomento, si evidenzia che sul sito dell'I.n.p.s., in data 30 novembre 2020, è apparsa la seguente notizia:

È attivo il servizio online per la presentazione della domanda di indennità Covid-19 onnicomprensiva, prevista dal decreto Ristori, per le seguenti categorie di lavoratori:

- stagionali, somministrati e subordinati a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali;
- intermittenti;
- autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori dello spettacolo con, nel 2019, almeno sette contributi giornalieri e un reddito non superiore a 35.000 euro, o almeno 30 contributi e un reddito non superiore a 50.000 euro.

La misura di sostegno, introdotta dall'articolo 15, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (decreto Ristori), prevede l'erogazione di una indennità una tantum pari a 1.000 euro.

I lavoratori già beneficiari dell'indennità onnicomprensiva prevista dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (decreto agosto) stanno ricevendo il pagamento senza dover presentare una nuova domanda.

I lavoratori che, viceversa, non hanno beneficiato dell'indennità onnicomprensiva del decreto agosto, possono presentare la domanda per il riconoscimento della nuova prestazione.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la circolare INPS 26 novembre 2020, n. 137.

=====

Art. 13 - Misure in materia di integrazione salariale

Ricordando che l'impianto normativo inerente alla concessione dei trattamenti di cassa integrazione Covid-19 sono ancora regolamentati dalle seguenti normative:

- a) Art. 1 - Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Legge 13 ottobre 2020, n. 126),
- b) Art. 12 - Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,

con l'articolo in esame, viene specificato che i trattamenti di integrazione salariale di cui al richiamato Art. 1 del Decreto-legge n. 104/2020 **sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (Decreto Ristori bis), ovvero dal 9 novembre 2020.** Di qui, alla lettera, fatte salve future indicazioni di segno contrario, tali trattamenti non competerebbero a coloro che, sebbene assunti dopo il 13 luglio 2020, abbiano cessato il rapporto di lavoro entro l'8 novembre 2020.

A tale scopo viene previsto un limite di spesa pari a 35,1 milioni di Euro ripartito in 24,9 milioni per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e in 10,2 milioni di Euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.

Art. 14 - Disposizioni d'urgenza per lo svolgimento delle elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica per l'anno 2020

In base a tale norma, le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020, si svolgono entro il 31 marzo 2021.

Art. 24 - Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale

Con la norma in commento, in riferimento all'art. 1 del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Legge 14 luglio 2020, n. 74), viene inserito il nuovo comma 16-ter in base al quale l'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello o scenario di rischio inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive,



comporta l'applicazione delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore per un ulteriore periodo di 14 giorni, salva la possibilità, per la Cabina di regia, istituita dal Ministro della salute ai fini della valutazione dei livelli e degli scenari di rischio territoriali, di ridurre tale ultimo termine.

Cordiali saluti.

a cura
Ufficio Legislazione del lavoro

Allegati:

- 1) Decreto -Legge 30 novembre 2020, n. 157**
- 2) Allegato 2 al Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149**
- 3) Schema riepilogativo**